

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 Febbraio 2007

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

| | | n. | pag. | data |
|--------------------|---|-------|------|-----------|
| ► <u>M1</u> | Posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio del 23 aprile 2007 | L 106 | 67 | 24.4.2007 |
| ► <u>M2</u> | Posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio del 23 giugno 2008 | L 163 | 43 | 24.6.2008 |
| ► <u>M3</u> | Posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio del 7 agosto 2008 | L 213 | 58 | 8.8.2008 |

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 252 del 27.9.2007, pag. 7 (2007/140/PESC)

**POSIZIONE COMUNE 2007/140/PESC DEL CONSIGLIO****del 27 Febbraio 2007****concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1737 (2006) [«UNSCR 1737 (2006)»], che esorta l'Iran a sospendere senza ulteriori dilazioni alcune attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e introduce talune misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 22 gennaio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha accolto favorevolmente le misure previste dall'UNSCR 1737 (2006), invitando tutti i paesi ad attuarle pienamente e senza indugio.
- (3) L'UNSCR 1737 (2006) vieta la vendita, la fornitura o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Questi prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
- (4) L'UNSCR 1737 (2006) vieta inoltre la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di assistenza finanziaria e di servizi d'intermediazione, di investimento o di altro tipo in relazione ai prodotti soggetti al divieto di esportazione. Il Consiglio ritiene appropriato estendere questo divieto a tutti i prodotti figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico e reputa che i divieti dovrebbero includere anche il finanziamento.
- (5) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che dovrebbe anche essere vietata l'esportazione di taluni altri prodotti se è accertato che contribuirebbero alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, ovvero ad attività sulle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione; l'esportazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.
- (6) L'UNSCR 1737 (2006) vieta altresì di approvvigionarsi in Iran dei prodotti soggetti al divieto di esportazione succitato.
- (7) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare sull'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, come indicate nell'allegato all'UNSCR 1737 (2006) e di altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito in conformità del punto 18 dell'UNSCR 1737 (2006) («il comitato»).
- (8) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e degli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006), dovrebbero essere applicate restrizioni in materia di ammissione nei confronti delle persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato nonché di altre persone, applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per individuare le persone interessate.
- (9) L'UNSCR 1737 (2006) prevede inoltre che sia imposto un congelamento dei fondi e delle attività finanziarie e risorse economi-

▼B

che di altro tipo appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato come persone o entità che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da esse, anche attraverso mezzi illeciti; essa impone inoltre l'obbligo che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o vada a beneficio di dette persone o entità.

- (10) In conformità delle conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007 e al fine di raggiungere gli obiettivi dell' UNSCR 1737 (2006), il congelamento di cui al considerando n. 9 dovrebbe essere applicabile anche ad altre persone o entità indicate dal Consiglio applicando gli stessi criteri di quelli applicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per individuare le persone o entità interessate.
- (11) L'UNSCR 1737 (2006) esorta gli Stati membri a vigilare al fine di impedire che a cittadini iraniani siano impartite un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
- (12) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio.

- a) prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;
- b) altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

▼M1

- c) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio. Tale divieto non si applica ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Iran.

▼M3

- d) alcuni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. La Comunità europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

▼B

2. Sono inoltre vietati
 - a) la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;
 - b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;
 - c) la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).
3. È vietato l'approvvigionamento, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 in Iran, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

Articolo 2

1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. La Comunità europea adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che la presente disposizione dovrà contemplare.
2. È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione anche la fornitura di:
 - a) assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;
 - b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.

▼B*Articolo 3*

Le misure imposte dagli articoli 1 e 2 non si applicano se il Comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che:

- a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, e
- b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

▼M3*Articolo 3 bis*

1. Gli Stati membri non sottoscrivono a nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo.

2. Al fine di evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono a nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi.

Articolo 3 ter

1. Gli Stati membri vigilano sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con:

- a) banche domiciliate in Iran, in particolare la Bank Saderat;
- b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran, elencate all'allegato III;
- c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran, elencate all'allegato IV;
- d) enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran, elencate all'allegato IV;

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. A questo fine, nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:

- a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

▼ M3

d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, analisi delle registrazioni di operazioni sospette comprese.

3. Alle succursali e filiali della Bank Saderat rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti.

Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

Articolo 3 quater

1. Oltre alle ispezioni volte ad assicurare l'attuazione delle pertinenti disposizioni delle UNSCR 1737(2006), 1747(2007) e 1803(2008), nonché dell'articolo 1 della presente posizione comune, gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nei loro porti e aeroporti i carichi di aeromobili e navi diretti in Iran o provenienti da tale paese posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati in forza della presente posizione comune.

2. Qualora sia effettuata l'ispezione di cui al paragrafo 1 di carichi di aeromobili o navi posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, gli Stati membri presentano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite entro cinque giorni lavorativi una relazione scritta sull'ispezione che contiene, in particolare, i motivi, l'ora, il luogo e le circostanze dell'ispezione, i risultati e altre informazioni utili.

3. Gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo and Islamic Republic of Iran Shipping Line hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportate.

▼ B*Articolo 4*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) delle persone elencate nell'allegato alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 10 della risoluzione 1737 (2006). Dette persone sono elencate nell'allegato I;

▼ M3

b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, nonché delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle

▼M3

UNSCR 1737(2006), 1747(2007) e 1803(2008) ovvero la presente azione comune, di cui all'elenco nell'allegato II.

▼B

2. Il paragrafo 1 non comporterà l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
 - iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
 - iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da:
 - i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi;
 - ii) esigenza di raggiungere gli obiettivi della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche laddove è d'applicazione l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;
 - iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
9. Se è concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.

*Articolo 5***▼M3**

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
 - a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in conformità del paragrafo 12

▼ M3

dell'UNSCR 1737(2006) e del paragrafo 7 dell'UNSCR 1803(2008); dette persone o entità sono elencate nell'allegato I;

- b) alle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, ovvero da persone o entità che agiscono a loro nome o sotto la loro direzione, ovvero da entità possedute o controllate da esse, anche con mezzi illeciti, nonché da persone che hanno assistito persone o entità designate per eludere o violare le disposizioni delle UNSCR 1737(2006), 1747(2007) e 1803(2008) ovvero la presente azione comune, di cui all'elenco nell'allegato II.

▼ B

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3. Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione;
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data della risoluzione 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti su detti conti;

▼ M2

- b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive,

▼ B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:

- a) il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

▼ B

b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1,

e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

*Articolo 6***▼ C1**

Gli Stati membri adottano, secondo la legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.

▼ M3*Articolo 6 bis*

Alle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o a qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o a qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle risoluzioni UNSCR 1737(2006), 1747(2007) o 1803(2008), comprese le misure delle Comunità europee o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione.

▼ B*Articolo 7*

1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.

▼ M3

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o della Commissione, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III e IV e adotta le relative modifiche.

▼ B*Articolo 8*

1. La presente posizione comune è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, segnatamente sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone o entità interessate.

Articolo 9

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

▼B

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ **M3***ALLEGATO I***Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e delle persone ed entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)****A. Persone fisiche**

- 1) Fereidoun Abbasi-Davani. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007. Altre informazioni: scienziato senior del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
- 2) Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 3) Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 4) Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 5) Behman Asgarpour. Funzione: Direttore operativo (Arak). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 6) Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 7) Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 9) Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9 %. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 10) Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 12) Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della «Bank Sepah». Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 13) Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 14) Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 16) Mohammad Hejazi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 17) Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.

▼ **M3**

- 18) Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 19) M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: Presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747(2007). Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo del Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 21) Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: Direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 22) Naser Maleki. Funzione: Capo del Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MO-DAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 23) Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 24) Jafar Mohammadi. Funzione: Consulente tecnico dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 25) Ehsan Monajemi. Funzione: Direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 26) Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Generale di brigata. Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737(2006) e 1747(2007). Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 27) Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Ten. gen. Funzione: Rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 29) Mohammad Qannadi. Funzione: Vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 30) Amir Rahimi. Funzione: Capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 31) Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 32) Morteza Rezaie. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Vice comandante dell'IRGC. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 33) Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 34) Yahya Rahim Safavi. Titolo: Magg. Gen. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.

▼ **M3**

- 35) Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 36) Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: coinvolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 37) Qasem Soleimani. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante della forza Qods. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 38) Ghasem Soleymani. Altre informazioni: Direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 39) Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Generale di brigata. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 40) Generale Zolqadr. Funzione: Vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.

B. Persone giuridiche, entità e organismi

- 1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: partecipa alla produzione di componenti di centrifughe. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 2) Ammunition and Metallurgy Industries Group [*alias* a) AMIG; b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: a) l'AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è di proprietà e sotto il controllo dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 3) Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 4) Bank Sepah e Bank Sepah International. Altre informazioni: la Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e gruppi sotto il suo controllo, ivi compreso il Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e il Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata della Saccal System companies; b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006). Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 6) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 7) Organizzazione delle industrie della difesa (DIO). Altre informazioni: a) entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 8) Electro Sanam Company [*alias* a) E. S. Co.; b) E. X. Co.]. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO implicata nel programma riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 9) Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI). Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 10) Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO implicata nel programma riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 11) Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant; b) entità sotto il controllo dell'AIO; c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.

▼ M3

- 12) Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: ha utilizzato l'AIO per alcuni tentativi di acquisizione. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 14) Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell'AEOI coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 15) Joza Industrial Co. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO implicata nel programma riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 16) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natane; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 17) Centro di ricerca nucleare di Karaj. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOI. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 18) Kavoshyar Company. Altre informazioni: società sotto il controllo dell'AEOI. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 19) Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 20) Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 21) Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 22) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: opera all'interno dell'AEOI. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 23) Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 24) Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di aerei. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 25) Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) entità citata nelle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 27) Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 28) Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 29) Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 3.3.2008.
- 30) 7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 31) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.

▼M3

- 32) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici. Data dell'indicazione ONU: 23.12.2006.
- 33) Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.
- 34) TAMAS Company. Altre informazioni: a) coinvolta in attività connesse all'arricchimento; b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio. Data dell'indicazione UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 35) Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO. Data dell'indicazione ONU: 24.3.2007.

▼M3

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e delle persone ed entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

A. Persone fisiche

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|----|---|--|---|---------------------------------|
| 1. | Reza AGHAZADEH | Nato il 15.3.1949; numero di passaporto: S4409483, validità 26.4.2000-27.4.2010, rilasciato a Teheran; numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.1.2008, valido fino al 21.1.2013; luogo di nascita: Khoy | Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran — AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.4.2007 |
| 2. | Javad DARVISH-VAND, Brigadiere Generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC) | | Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL | 24.6.2008 |
| 3. | Seyyed Mahdi FARAAHI, Brigadiere Generale dell'IRGC | | Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.6.2008 |
| 4. | Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHAN | Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box 11365-8486, Teheran, Iran | Vicecapo e direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company — NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere | 24.4.2007 |
| 5. | Ing. Mojtaba HAERI | | Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO | 24.6.2008 |
| 6. | Ali HOSEYNI-TASH, Brigadiere Generale dell'IRGC | | Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare | 24.6.2008 |
| 7. | Mohammad Ali JAFARI, IRGC | | Occupava un posto di comando in seno all'IRGC | 24.6.2008 |
| 8. | Mahmood JAN-NATIAN | | Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana | 24.6.2008 |
| 9. | Said Esmail KHALILPOUR | Nato il 24.11.1945; luogo di nascita: Langroud | Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.4.2007 |

▼M3

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 10. | Ali Reza KHANCHI | Indirizzo dell'NRC: AEOI-NFPD, P.O. Box 11365-8486 Teheran, Iran; fax: (+9821) 8021412 | Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre — TNRC) dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.4.2007 |
| 11. | Ebrahim MAHMUDZADEH | | Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries | 24.6.2008 |
| 12. | Beik MOHAMMADLU, Brigadiere Generale | | Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL | 24.6.2008 |
| 13. | Anis NACCACHE | | Amministratore delle Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di entità figuranti nella risoluzione 1737 | 24.6.2008 |
| 14. | Mohammad NADERI, Brigadiere Generale | | Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani | 24.6.2008 |
| 15. | Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC | | Ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici | 24.6.2008 |
| 16. | Dr Javad RAHIQI | Nato il 21.4.1954; luogo di nascita: Mashad | Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Tehran Nuclear Research Centre — TNRC) dell'AEOI, che sorveglia l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Il Consiglio dei governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere tutte le attività legate all'arricchimento. Ciò comprende tutte le attività di conversione dell'uranio. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.4.2007 |
| 17. | Mohammad SHAFI RUDSARI, Contrammiraglio | | Delegato al coordinamento del MODAFL | 24.6.2008 |
| 18. | Ali SHAMSHIRI, Brigadiere Generale dell'IRGC | | Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL | 24.6.2008 |
| 19. | Abdollah SOLAT SANA | | Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un ricono- | 24.4.2007 |

▼M3

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| | | | scimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto | |
| 20. | Ahmad VAHIDI, Brigadiere Generale dell'IRGC | | Vicecapo del MODAFL | 24.6.2008 |

B. Persone giuridiche, entità e organismi

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|----|---|---|--|---------------------------------|
| 1. | Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation — AIO) | AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran | L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.4.2007 |
| 2. | Armament Industries | Pasdaran Av., P.O. Box 19585-777, Teheran | Affiliata della DIO | 24.4.2007 |
| 3. | Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation) | | È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici | 24.6.2008 |
| 4. | Bank Melli, Melli Bank Iran e tutte le succursali e filiali comprese (a) Melli Bank plc (b) Bank Melli Iran Zao | Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Regno Unito 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca 130064, Russia | Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Bank Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007) | 24.6.2008 |
| 5. | Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa (Defence Technology and Science Research Centre — DTSRC), anche noto come Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) | Pasdaran Av., P.O. Box 19585-777, Teheran | Responsabile della R&S Affiliata della DIO. Il DTSRC gestisce gran parte degli approvvigionamenti per la DIO | 24.4.2007 |

▼M3

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 6. | Iran Electronic Industries | P.O. Box. 18575-365, Teheran, Iran | Affiliata di proprietà integrale del MODAFL (e quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani | 24.6.2008 |
| 7. | Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force) | | Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006) | 24.6.2008 |
| 8. | Khatem-ol Anbiya Construction Organisation | 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iran | Gruppo di società di proprietà dell'IRGC. Si serve delle risorse di ingegneria dell'IRGC per la costruzione ed è contraente principale in grandi progetti, tra cui la realizzazione di gallerie; è accertato che sostiene il programma riguardante i missili balistici e il programma nucleare dell'Iran | 24.6.2008 |
| 9. | Malek Ashtar University | | Legata al ministero della difesa, ha istituito nel 2003 una formazione sui missili in stretta collaborazione con l'AIO | 24.6.2008 |
| 10. | Marine Industries | Pasdaran Av., P.O. Box 19585-777, Teheran | Affiliata della DIO | 24.4.2007 |
| 11. | Mechanic Industries Group | | Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico | 24.6.2008 |
| 12. | Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL) | West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran | Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare | 24.6.2008 |
| 13. | Servizio esportazioni del MODAFL (Ministry of Defence Logistics Export — MODLEX) | P.O. Box 16315-189, Teheran, Iran | È la branca esportazioni del MODAFL e l'agenzia usata per esportare armi finite nelle operazioni tra Stato e Stato. Ai sensi dell'UNSCR 1747 (2007) il MODLEX non dovrebbe effettuare operazioni commerciali | 24.6.2008 |
| 14. | 3M Mizan Machinery Manufacturing | | Società di comodo dell'AIO, che partecipa ad acquisizioni nel settore balistico | 24.6.2008 |
| 15. | Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company — NFPC) | AEOI-NFPD, P.O. Box 11365-8486, Teheran, Iran | Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division — NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese l'esplorazione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento | 24.4.2007 |
| 16. | Parchin Chemical Industries | | Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano | 24.6.2008 |

▼ **M3**

| | Denominazione | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|--|---|---|---------------------------------|
| 17. | Special Industries Group | Pasdaran Av., P.O. Box 19585-777, Teheran | Affiliata della DIO | 24.4.2007 |
| 18. | Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation — SPO) | | L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL | 24.6.2008 |

▼ M3

ALLEGATO III

Succursali e filiali, rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettera b)

▼ M3

ALLEGATO IV

Succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran, nonché di enti finanziari non domiciliati in Iran né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettere c) e d)